

N. 05/2013 - 08.02.2013

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 8 pagine

SOMMARIO DEL NUMERO 5

**FAIB, FEGICA E FIGISC
DENUNCIANO AL MINISTERO
I «CONTRATTI» ANOMALI DI
TOTALERG E KUPIT**

[pagina 1]

**CARTELLONISTICA E PREZZI:
LA CATEGORIA CONTRO I
DECRETI DEL MINISTERO**

[pagina 3]

**FAIB, FEGICA E FIGISC
INDICONO MOBILITAZIONE
VERSO TOTALERG E KUPIT**

[pagina 5]

**NUOVE IPOTESI CONTRATTI:
IL MINISTERO PREDISPONE
LE TIPOLOGIE AGGIUNTIVE**

[pagina 6]

**CONTRATTI ANOMALI
ENI, TOTALERG E KUWAIT:
I «COMPENSI» AL
«GESTORE»**

[pagina 8]

FAIB, FEGICA E FIGISC DENUNCIANO AL MINISTERO I «CONTRATTI» ANOMALI DI TOTALERG E KUPIT

Dopo la comunicazione inviata al Ministero con riferimento al caso dei contratti di «prestatore d'opera» di ENI [si vedano FIGISC ANISA NEWS N. 55 del 21/12/2012 e N. 2 del 21/01/2013], con due distinte comunicazioni le Organizzazioni di Categoria hanno sottoposto al Sottosegretario DE VINCENTI le analoghe iniziative assunte da TOTALERG e KUWAIT PETROLEUM ITALIA.

Roma 5 e 6 febbraio 2013

Egr. Prof. **Claudio DE VINCENTI**
Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico
Via Molise, 2
ROMA

Egr. Ing. **Gilberto DIALUCE**
Direttore Generale Energia
Ministero Sviluppo Economico
Via Molise, 2
ROMA

Oggetto: **RICHIEDA ATTIVAZIONE TAVOLO
COMPOSIZIONE VERTENZE COLLETTIVE VS/
TOTALERG/Vs/KUPIT. INTRODUZIONE CON-
TRATTO DI «APPALTISTA».**

Egregio Professore,
egregio Ingegnere,

le scriventi Federazioni intendono dar seguito agli incontri avuti in sede ministeriale con all'oggetto le modalità di applicazione delle norme contenute nella L. 27/ 2012 nel corso dei quali è emerso con chiarezza come le compagnie petrolifere non intendano, in alcun modo, dare esecuzione a quanto Parlamento e Governo hanno sancito.

Proprio sulla scorta di questo convincimento - suffragato da fatti e comportamenti inequivocabili - e nella manifesta evidenza che la Categoria si trova nella condizione e necessità di avanzare tale richiesta, le scriventi Federazioni Le hanno chiesto l'apertura di un tavolo specifico per esperire quel tentativo di conciliazione delle vertenze collettive disposto dal D. Lgs. 32/98.

L'obiettivo perseguito è non solo di confermare, sul piano del diritto i contenuti delle norme approvate dal Parlamento, ma anche di riportare un minimo di «giustizia» ed un minimale quadro di relazioni sostenibili tra le Parti in un settore nel quale i comportamenti dell'industria petrolifera sono improntati ad un'assoluta arbitrarietà.

Partendo da questo presupposto di carattere generale, le scriventi Federazioni ritengono indispensabile che sia di diretta conoscenza dell'Amministrazione una ulteriore iniziativa assunta da TOTALERG // KUPIT, che sta adottando - intanto per alcuni gestori, probabilmente in attesa di generalizzare tale pratica -, in sostituzione dei normali contratti vigenti e definiti per legge, un contratto di appalto di servizi [cfr. allegato], attraverso la società GESTIONI EUROPA S.P.A., interamente controllata dalla medesima TOTALERG // attraverso la società SERVIZI E GESTIONI ITALIA S.R.L. [SEGIT], interamente controllata dalla medesima KUPIT.

Si tratta dell'ennesimo atto grave che tale azienda ha deciso di attuare, pure in spregio delle previsioni contenute da ultimo nella L. 27/2012, nonché del ruolo dalla medesima norma attribuito al Ministero dello sviluppo economico relativamente alla introduzione di nuove tipologie contrattuali.

Nel merito, poi, non sfuggirà come il modello contrattuale adottato vada nella direzione diametralmente opposta a quella che, spirito e lettera della legge richiamata, intendevano perseguire: non solo infatti vi è impossibile rintracciare elementi che favoriscano una maggiore autonomia contrattuale e commerciale del gestore nel rispetto di una apertura al mercato ed alla concorrenza del settore, ma si può ben dire che in tale «strumento» contrattuale il gestore viene degradato a semplice «guardiano» del punto vendita, pur lasciando gravare sullo stesso ogni responsabilità rispetto all'Amministrazione ed al terzo.



Oltre tutto, il contratto adottato da TOTALERG // KUPIT viola manifestamente le leggi speciali che regolano il settore per ciò che riguarda gli elementi economici che dovrebbero essere regolati attraverso specifici accordi interprofessionali aziendali stipulati con le organizzazioni di categoria, ai sensi della L. 57/01 espressamente richiamata nella normativa approvata nel 2012.

Con ciò senza sottacere che tale contratto appare finanche in netto contrasto con la normativa che regola i rapporti di lavoro dipendente che, in modo surrettizio, viene

aggrata nell'interesse della compagnia petrolifera.



Anche alla luce di questi nuovi elementi, quindi, le scriventi rinnovano la richiesta, con carattere di assoluta urgenza, che il Ministero dello sviluppo economico avvii immediatamente la procedura per il tentativo di mediazione delle vertenze collettive ai sensi del quadro normativo di riferimento vigente, già avanzata con la comunicazione del 20 dicembre scorso.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Vivissime cordialità.

FAIB CONFESERCENTI
FEGICA CISL
FIGISC CONFCOMMERCIO

CARTELLONISTICA E PREZZI LA CATEGORIA CONTRO I DECRETI DEL MINISTERO

Il Ministero ha predisposto due decreti con cui disciplina modalità ed obblighi sia di esposizione che di comunicazione dei prezzi sulla rete distributiva dei carburanti.

In materia di comunicazioni, ne ha reiterato l'obbligo a carico dei Gestori [già previsto dalla Legge 99/2009, ma finora non attivato], con una tempistica differenziata per adempiere che varia da 30 a 180 giorni dal-

la pubblicazione del decreto a seconda dei prodotti e delle modalità di vendita [su ciò si tornerà in dettaglio nei prossimi numeri di FIGISC ANISA NEWS], ma che coinvolgerà, con un ulteriore aggravio - peraltro sanzionato in caso di inadempienza - alle gestioni, l'intera rete distributiva.

Il tutto con la finalità di «costituire un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi [self service]».

Quanto all'esposizione dei prezzi, un secondo decreto specifica che «quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico» [articolo 2, comma 7], una norma evidentemente tagliata ad hoc per le varie selfizzazioni spinte sul prepay, in luogo dell'indicazione del prezzo del postpay, come richiesto allo stesso Ministero più volte dalle Organizzazioni di categoria.

Comunicato congiunto
del 7 febbraio 2013

CAROCARBURANTI: REGALI DI FINE LEGISLATURA DEL GOVERNO AI PETROLIERI

**MENTRE I PREZZI CONTINUANO
AD AUMENTARE, VARATI DUE
DECRETI MINISTERIALI CHE
AUTORIZZANO I PREZZI CIVETTA
SUGLI IMPIANTI E NASCONDONO
I MARGINI INDUSTRIALI E IL
VERO «STACCO ITALIA»**

Le Organizzazioni di categoria dei gestori - FAIB CONFESERCENTI, FEGICA CISL e FIGISC /ANISA CONFCOMMERCIO - denunciano il ripetersi della solita, vecchia pratica: a fine legislatura, si coglie la distrazione dell'informazione e dell'opinione pubblica per dispensare regali ai soliti noti.

Mentre i prezzi dei carburanti continuano ad aumentare - indipendentemente dalle quotazioni dei mercati internazionali - sotto la pressione delle compagnie petrolifere, proprio queste ultime sono le beneficiarie di due differenti decreti varati dal Ministero dello sviluppo economico all'ultimo momento.

Il primo, datato 23.11.12, è stato concepito per cancellare con un colpo di spugna lo «*stacco Italia*», vale a dire quel differenziale che esiste tra i prezzi praticati in Italia e la media di quelli europei, attraverso una semplice operazione di *maquillage* del metodo di rilevazione.

Operazione che sarebbe dovuta servire, alle intenzioni, da una parte al Governo, per intestarsi il merito di una - solo apparente - discesa dei prezzi italiani, e dall'altra ai petrolieri, per allentare la pressione di informazione e consumatori.

Al danno, però, si è aggiunta la beffa.

Dalle prime rilevazioni effettuate dal 1° gennaio, data dalla quale è andato in vigore il DM, emerge che lo «*stacco Italia*» è rimasto sostanzialmente identico al passato, mentre il margine industriale delle compagnie è in aumento: vale a dire che i petrolieri non hanno resistito alla tentazione di intascarsi la differenza.

Il secondo DM, firmato dal Ministro Passera il 15 gennaio scorso, consente alle compagnie di rendere visibile dalla strada solo il prezzo più basso praticato nell'impianto, lasciando che, una volta attirato dentro dal richiamo esposto, l'automobilista debba poi districarsi in una vera e propria giungla di cartelli e di erogatori.

Una giungla fatta di 15 prezzi di importo anche di 10 cent e oltre più alti di quello pubblicizzato: una realtà che non esiste in nessun altro Paese, europeo e non, nei quali esiste un solo prezzo, bene identificabile e pubblicizzato, dentro e fuori l'impianto.

Si tratta di una legalizzazione, a tutti gli effetti, dell'utilizzo indiscriminato di un «*prezzo civetta*», della più completa opacità delle informazioni per i consumatori e delle tecniche tipiche del messaggio ingannevole.



Anche qui, al danno si aggiunge la beffa: il DM prende infatti le mosse da una norma che il Legislatore ha così intitolata: «*miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti*».

Si tratta di provvedimenti gravissimi - concludono FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA - che falsano i più elementari principi di mercato e concorrenza, frustrando ogni tentativo di rendere più trasparente per i consumatori il prezzo dei carburanti e favorendo sfacciatamente comportamenti e rendite delle compagnie petrolifere, impegnate a marginalizzare e letteralmente mettere sul lastrico i Gestori con politiche commerciali gravemente discriminatorie, sui quali appare urgente ed indispensabile che tutte le forze politiche impegnate in campagna elettorale prendano le distanze ed il conseguente impegno alla loro profonda revisione.

FAIB, FEGICA E FIGISC INDICONO MOBILITAZIONE VERSO TOTALERG E KUPIT

Pubblichiamo di seguito il testo delle due diffide inviate il 5 e 6 febbraio, rispettivamente a TOTALERG ed a KUWAIT PETROLEUM ITALIA:

Oggetto: **INADEMPIENZA E MANCATO RINNOVO ACCORDO AZIENDALE R.O. – RICHIESTA INCONTRO URGENTE E PROCLAMAZIONE STATO MOBILITAZIONE GESTORI DI MARCHIO**

Con la presente le scriventi Federazioni, in rappresentanza e tutela degli interessi dei Gestori del marchio TOTALERG // KUPIT, evidenziano come risultino a tutt'oggi integralmente inadempite le condizioni economiche previste [per TOTALERG: dall'Accordo ponte – di cui Verbale di accordo di data 6 aprile 2011 -, [per KUPIT dall'accordo del 20 gennaio 2011], e come, in aperta elusione delle disposizioni normative recate dal D. Lgs. 32/1998, dalla L. 57/2001 e dalla L. 27/2012, tale Accordo sia stato, nel periodo di vacatio, non solo da parte dell'Azienda unilateralmente violato, ma da parte della medesima Azienda siano stati posti in essere comportamenti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto, la negoziazione collettiva volta alla definizione consensuale dell'adeguamento delle condizioni economico-normative del rapporto tra Azienda e Gestori, così come impone il quadro normativo sopra citato.



Situazione che, per le sue conseguenze economiche, configuranti un danno diretto alle gestioni, unitamente al complesso delle altre problematiche gestionali rimaste indefinite e ad un quadro di relazioni tra Gestori, loro Rappresentanze ed Azienda del tutto insoddisfacente e, di fatto, inesistente, non può che acuirne le già gravi difficoltà, in un contesto generale di crisi generalizzata e progressiva del settore e dei consumi.

Nel richiedere, pertanto, con carattere di assoluta urgenza la convocazione di un incontro per definire sia l'adempimento della parte economica pregressa – che attiene all'intero esercizio 2012 -, sia l'impostazione dei nuovi elementi ai fini di un regolare regime economico-contrattuale tra le Parti, si preavverte che viene proclamato lo stato di mobilitazione dei Gestori del marchio e che, in assenza di un riscontro entro il termine di giorni quindici dalla presente, i Gestori daranno avvio ad una serie di iniziative che, senza escludere ogni altra opportuna azione di autotutela, riguarderanno sia la sospensione degli accordi in materia di prezzo massimo, sia la sospensione di tutte le attività commerciali di fidelizzazione e promozione in corso da parte di codesta Azienda.

Con la presente, inoltre, si diffida codesta Azienda dal perseguire la pratica di richiedere alle Gestioni l'adesione ai c.d. contratti di «appalto di servizi», comuni-

cando che di un tanto è stata notificata comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico in relazione ai profili di violazione delle norme di settore.

In attesa di sollecito riscontro – in assenza del quale senza altro preavviso, trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, verrà dato avvio alle iniziative preannunciate ed alle azioni che si riterrà più opportuno adottare – si porgono distinti saluti

FAIB CONFESERCENTI
FEGICA CISL
FIGISC CONFCOMMERCIO

NUOVE IPOTESI CONTRATTI: IL MINISTERO PREDISPONE LE TIPOLOGIE AGGIUNTIVE

L'articolo 17, comma 2, della legge 27/2012 [le «liberalizzazioni»] prevede testualmente che «*in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali*».

Trascorsi inutilmente i termini [ancora ad agosto], a causa soprattutto dell'atteggiamento dilatorio dell'industria petrolifera, per poter raggiungere ipotesi di accordi e visto il proliferare da parte delle aziende di soluzioni assolutamente «*indecenti*» [prestazioni od appalto di servizi], nonché preso atto di un peggioramento progressivo della situazione, il Ministero ha formalizzato – ancora in bozza – delle tipologie contrattuali che ha appena fatto pervenire alle Organizzazioni dei gestori.

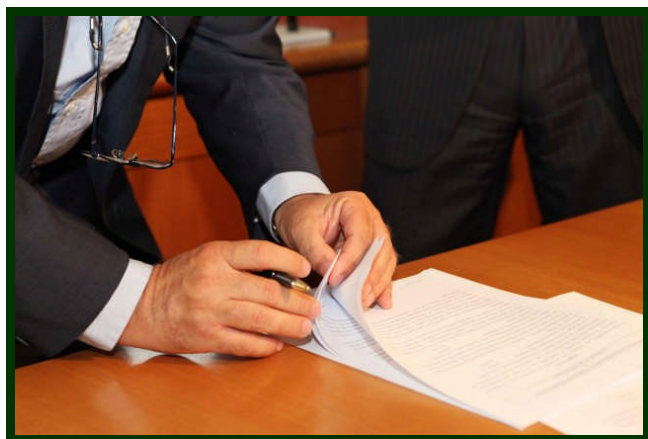


Tre sono le formule che i tecnici del Ministero hanno predisposto: si spazia dall'affitto d'azienda, al contratto di *franchising* a quello di commissione. Naturalmente le ipotesi ministeriali riguardano solo l'aspetto giuridico del «*contenitore*», cioè le fattispecie contrattuali possibili tra quelle previste dal codice civile, senza alcun contenuto di natura economica, dovendosi per forza rimandare per questo specifico aspetto alla contrattazione di secondo livello, quella, per intenderci finora prevista dall'articolo 19 della legge 57/2001, che sancisce il principio che «*i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormen-*

te rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti».

Le caratteristiche salienti delle diverse formule sono quelle, come già riportato più sopra, previste dal codice civile.

Nel dettaglio, per la fattispecie della commissione, l'oggetto del contratto è così identificato sommariamente: *«Il committente conferisce mandato al commissionario affinché venda in esclusiva carburanti, lubrificanti e additivi, di proprietà del committente, in nome proprio e per conto del committente stesso, mediante l'impianto di distribuzione carburanti di proprietà del committente, secondo i prezzi di vendita stabiliti dal committente stesso [mandato senza rappresentanza, avente ad oggetto la vendita da parte del commissionario di prodotti di proprietà del committente, senza che vi sia alcun trasferimento di proprietà della merce tra i due soggetti, dato che vi è il trasferimento diretto dal committente al cliente tramite il commissionario venditore, ad eccezione degli aspetti fiscali]».* Alla formula della commissione è abbinato l'affidamento gratuito dell'impianto.



Nel contratto con la formula del franchising *«L’Affiliante concede la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, assistenza o consulenza tecnica commerciale, allo scopo di commercializzazione di beni e servizi inerenti l’attività di vendita al pubblico di carburanti a marchio dell’affiliante. A fronte dell’esposizione del marchio, al fine di assicurare una garanzia sulla provenienza del prodotto distribuito, a tutela del consumatore, l’approvvigionamento avviene in misura non superiore al 50 di prodotti non forniti dall’affiliante, da concordare con l’affiliante stesso. I prodotti forniti dall’affiliante vengono acquistati dall’affiliato secondo un prezzo massimo e/o raccomandato da parte dell’affiliante».* Si tratta, cioè, di un regime di fornitura in semi-esclusiva.

Infine, nella terza formula proposta dal Ministero *«il contratto di affitto d’azienda, previsto dall’articolo 2562 del codice civile, è un contratto con il quale un locatore, proprietario di un’azienda, trasferisce all’affittuario il godimento della stessa, ovvero di una sua porzione autonoma e funzionalmente sufficiente per tale parziale attività, e dei frutti che essa produce dietro il pagamento di un canone. Il trasferimento della titolarità dell’azienda prevede che vengano trasferite anche tutte le autorizzazioni inerenti l’azienda stessa, precisamente le autorizzazioni o concessioni petrolifere del punto vendita così come ogni autorizzazione collegata [quali, ad esempio, Certificato di Prevenzione Incendi, eventuali licenze di somministrazione di alimenti e bevande, licenze di esercizio UTF]. L’affitto avviene per un periodo determinato di tempo e dietro la garanzia di non modificare la destinazione economica dell’azienda e di conservarne l’efficacia dell’organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte, utilizzando l’organizzazione esistente, gestendo i beni aziendali, con l’obbligo di esercitare la medesima attività [l’esercizio del punto vendita carburanti]. L’eventuale non osservanza, da parte dell’affittuario,*

di tali norme comporta, ai sensi dell'articolo 2561, comma 3, e articolo 1015, comma 1 del codice civile, la risoluzione del contratto». In questa fattispecie l'acquisto della merce è svincolato da ogni obbligo di esclusiva.

FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA, nell'esprimere alcune «perplexità e riserve» hanno chiesto al Ministero di dare tempi congrui per una risposta, anche ai fini di tentare una sintesi con la controparte del settore, proprio per evitare di ricadere nelle lungaggini dilatorie già avvenute in precedenza sulla interpretazione dei testi da parte dell'industria petrolifera, chiedendo nel contempo chiarimenti su come sarà resa obbligatoria dal Ministero stesso la contrattazione di secondo livello, al fine di contrastare ogni tentazione di eludere la contrattazione collettiva sulle parti economiche e di dettaglio degli eventuali nuovi strumenti giuridici con una discesa diretta al livello delle singole gestioni.

CONTRATTI ANOMALI ENI, TOTALERG E KUWAIT: I «COMPENSI» AL «GESTORE»

ENI

Articolo 7 - Compensi

7.1 La Committente riconoscerà al Prestatore d'opera un corrispettivo annuo pari a € 8.000,00 [ottomila/00] oltre IVA, con cadenza mensile pari a € 666,75 [seicentosessantasei/67] oltre IVA.

7.2 Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 [trenta] giorni dalla data di ricezione della fattura.

Kupit

Articolo 3 – Corrispettivi dell'Appalto

Art. 3.1. A corrispettivo dei servizi resi in forza del presente contratto, la SEGIT pa-

gherà a decorrere dal primo rifornimento alla DITTA APPALTATRICE:

- a) un compenso fisso annuo pari a € 8.000,00 [ottomila/00] SIVA;
- b) un compenso variabile, pari a 0,002 € SIVA per ogni litro di carburante erogato al pubblico dall'impianto nel periodo considerato.

3.2. Tali compensi verranno pagati ogni due mesi, in via posticipata, entro il 15° giorno del mese successivo.

TOTALERG

Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 A fronte di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, le Parti convengono che la Committente riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo variabile pari a Euro 5 [cinque] per ciascun Mc di prodotti carburanti erogato presso il Punto di Vendita.

6.2.1 Il corrispettivo sarà liquidato congiuntamente in via posticipata al termine di ciascuna mensilità contrattuale entro il termine massimo di 60 [sessanta] giorni dalla scadenza del mese di riferimento.

